

## LA PROSPETTIVA CANONICA DELLA CURA PASTORALE DEI POLIZIOTTI

Csaba SZABÓ

Professore, Univ. Nazionale per il Servizio Pubblico e Ministero dell'Interno  
– Lóránd UJHÁZI

ricercatore senior, Univ. Nazionale per il Servizio Pubblico e PPKÉ

Negli anni del Concilio Vaticano II i vicari castrensi responsabili della cura pastorale dei militari, hanno posto la domanda della riforma della struttura del servizio pastorale. Dopo il Concilio si è analizzato a livello universale<sup>1</sup> e a livello locale<sup>2</sup> la

---

<sup>1</sup> Juan Ignacio ARRIETA: Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* del 21. aprile. *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*. Roma, Edizione Università della Santa Croce, 2003. 223–224.; Raffaele COPPOLA: Lettura della „*Spirituali militum curae*” in prospettiva di norme per uno statuto dell'ordinariato militare in Italia: bilancio e prospettive. *Il Diritto Ecclesiastico*, 98/4. 1988. 310–315; Eduardo BAURA: *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, Giuffrè, 1992.; Raffaele COPPOLA: Lettura della „*Spirituali militum curae*” in prospettiva di norme per uno statuto dell'ordinariato militare in Italia: bilancio e prospettive. In: *Studi in memoria di Mario Petroncelli*. Napoli, Jovene, 1989./I. 147–167.; Pierluigi CONSORTI: „La Chiesa in armi”. Sinodo dell'Ordinariato Militare d'Italia. *Rivista di Teologia Morale*, 2000/126. 209–222.; IDEM: Risposta al Centro studi dell'Ordinariato militare. *Rivista di Teologia Morale*, 2001/130. 269–274.; Julian HERRANZ: La natura degli ordinariati militari alla luce della costituzione apostolica „*Spirituali Militum Curae* e dei successivi documenti del magistero”. *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Guiffré, 390–410.; CENTRO STUDI DELL'ORDINARIATO MILITARE: Obiezione all'articolo di P. Consorti. *Rivista di Teologia Morale*, 2001/130. 259–267.; Jorge Contreras SARMIENTO: *La Spirituali Militum Curae Aplicación jurídica y eficacia pastoral*. Roma, Pontifica Università Lateranense. 2008. 22–23.; Alfred HIEROLD: *Militärseelsorge*. In: Joseph LISTL – Heribert SCHMITZ (ed.): *Handbuch des Katholischen Kirchenrechtes*. Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1999. 450–451.

<sup>2</sup> George SUBOTICH: *The juridic Status of Chaplain in the Army of the United States of America according to the Norms of American Military Law and the Prescription of the Holy See*. Roma, Pontifical Lateran University, 1953.; Michael BARRY: *The Juridical Status of the Military Vicarate, Military Vicar and Military Chaplain of Canada*. Roma, Pontifical University of St. Thomas, 1954–1955.; Robert OGLE: *Faculties of Canadian Military Chaplains: Commentary on the Faculty Sheet of December 1955*. Ottawa, University of Ottawa. 1956.; Bernard DEUTSCH: *Jurisdiction of Pastors in External Forum*. Washington, Catholic University of America, 1957.; Reanatus SCHATTEMAN: *The Present Special Faculties of the Military Chaplains of the United States*. Roma, Pontifical University of St. Thomas, 1957–1958.; Jeremias REBANAL: *Ecclesiastical Jurisdiction in the Armed Forces*

possibilità di una nuova, più adeguata forma e struttura canonica dell'attività dei vicari e dei cappellani militari. La volontà del legislatore è stata realizzata dalla costituzione apostolica *Spirituali Militum Curae* (SMC), la quale ha riformato tutta la struttura canonica e l'ha avvicinata alla necessità moderna degli eserciti nazionali e organizzazioni internazionali. In questo campo c'è una vasta quantità di pubblicazioni ed interpretazioni. Per questo motivo nell'articolo non si vuole fare una ripetizione superflua ma ci si riferisce alle strutture dell'ordinariato militare quando questi istituti sono in relazione con la cura pastorale dei polizioti. Ma primariamente il saggio è dedicato alla necessità della prospettiva canonica dell'attività pastorale tra i polizioti, presentando dei modelli già esistenti e delle vie giuridiche alternative.

### **1. La necessità e la ragione di una struttura canonica propria per i polizioti**

Quando il CIC (Codex Iuris Canonici) menziona un'unica volta i cappellani militari, dice che essi „sono retti da leggi speciali” (569. can.). Qui il legislatore si riferisce alla vita speciale dei cappellani militari, non alle circostanze particolari dei militari. La presentazione del CIC è logica perché il canone 569 si trova tra i canoni (564–572. can) che presentano l'istituto canonico dei cappellani. Invece dopo la promulgazione della costituzione apostolica SMC, la causa della legislazione extra-codificiale veniva spiegata dallo stesso legislatore e anche dagli autori con la condizione di vita particolare dei militari e non con quella dei cappellani. Infatti i militari erano quelli che vivevano una vita particolare necessitata dalle esigenze dell'esercito in quanto costretti a spostamenti continui. Il legislatore tradizionalmente prendeva in considerazione la particolare vita dei militari nel regolamento giuridico-pastorale. La legislazione canonica dimostra una continuità storica dei documenti papali e dicasteriali fino alla SMC. Anche l'interpretazione della prima legge universale, l'istruzione „*Sollemne Semper*” e i suoi altri documenti supplementari hanno sottolineato le circostanze particolari che avevano reso necessaria la legislazione extra-codificiale.

Questo principio teologico pastorale veniva sottolineato dal Concilio Vaticano II (Lg 37). Ma al tempo dell'emanazione del *Sollemne Semper* ed anche al tempo della SMC i militari vivevano effettivamente sotto circostanze speciali derivate dalla mobilità delle armi, e soprattutto dal servizio di leva. Quest'ultimo limitava abbastanza fortemente la libera mobilità dei soldati di leva. La Chiesa doveva assicurare l'assistenza spirituale anche a loro. Il principio teologico-pastorale non è nuovo, ma dopo il Concilio tante volte viene sottolineato che la Chiesa deve assicurare l'assistenza spirituale per tutti i cattolici anche per quelli che vivono in circostanze particolari. Per questo motivo la Chiesa cerca di trovare le possibilità migliori per creare una struttura canonica per la cura spirituale dei fedeli, per la santità della vita e per la fonte dei sacramenti e per la parola di Dio.<sup>3</sup> Invece dal punto di vista dei

---

*in the Philippines*. Manila, Pontifical University of St. Thomas, 1958.; John SMITH: *The military Ordinariate in the USA*. Washington, Catholic University of America, 1966.

<sup>3</sup> HERRANZ op. cit. 390.

fedeli cattolici e anche di quelli che si trovano in circostanze particolari, la possibilità di ricevere i sacramenti e di ascoltare la parola di Dio è un diritto che deriva dal loro stato di essere battezzati.<sup>4</sup>

La costruzione dell'ordinariato militare come un nuovo elemento gerarchico nel sistema canonico è stato uno sviluppo di quel periodo. Non ci si vuole immergere nel dibattito interminabile sul carattere canonico e teologico dell'ordinariato militare. Invece si deve trarre la conclusione che la situazione odierna è diversa dal periodo dell'emanazione della costituzione apostolica. Nei paesi occidentali il lavoro dei soldati professionali e a contratto oggi è più vicino a quello degli impiegati pubblici che ai militari del passato. Ma appunto quest'ultima forma di vita giustificava la legislazione speciale e un'organizzazione indipendente e esclusiva dell'assistenza spirituale per i militari. I soldati d'oggi sono liberi di muoversi e nella maggior parte dei paesi occidentali non sono costretti a vivere nelle caserme. Se vogliono possono partecipare all'assistenza spirituale delle organizzazioni locali della Chiesa Cattolica. Ai nostri giorni il motivo giusto e originario del legislatore sussiste nelle cosiddette missioni militari della dell'ONU della NATO e dell' UE o nelle altre iniziative internazionali. Qui i militari vivono veramente in circostanze speciali e sono distaccati dalle fonti „spirituali” classiche della Chiesa. Si trovano in una situazione psichicamente grave.

Qui non si parla dei paesi del Sud-America dove gli ordinariati militari anche oggi offrono la cura pastorale sotto le stesse circostanze di quando questi istituti sono stati fondati.<sup>5</sup> Questo vale anche per i paesi dove ancora oggi esiste il servizio militare di leva (per es. l'Austria). Insomma oggi la situazione che ha motivato il legislatore ad emanare una legge per la cura pastorale dei militari nella sua totalità non esiste. Ma l'ordinariato militare come un'organizzazione ecclesiastica, come un elemento gerarchico, vicino alla diocesi, ci dimostra che la Chiesa prende in considerazione le circostanze particolari di vita dei fedeli cattolici. L'ordinariato militare come una struttura basata sui principi teologici e pastorali del Concilio Vaticano II., indica la via per costruire anche altre strutture, se questo è necessario dal punto di vista pastorale della Chiesa.<sup>6</sup> Cioè l'ordinariato militare – evidentemente con alcune modifiche giuridiche necessarie - come un'istituto canonico può essere un modello per le altre strutture pastorali dei diversi ceti sociali. Anzi non solo gli aspetti teologici-canonici attestano la ragione di un servizio pastorale per i poliziotti ma anche le sfide psicologiche e le circostanze specifiche di lavoro. Se nel caso dell'esercito è vero che i militari vivono una vita particolare, questo è più evidente nel caso della Polizia.

<sup>4</sup> Alvaro DEL PORTILLO: *Laici e fedeli nella Chiesa*. Milano, Giuffrè Editore, 1999. 64.

<sup>5</sup> Fabio SUESCÚN MUTIS: *Die Militärseelsorge in Kolumbien*. In: *Ethica 2012*. Wien, Institut für Religion und Frieden, 2012. 65–74.; Juan BARROS MADRID: *Militärseelsorge in Chile. Militärseelsorgliche Optionen in Unterschiedlichen Wehrsystemen*. In: *Ethica 2012*. Wien, Institut für Religion und Frieden, 2012. 45–56.

<sup>6</sup> Marcello SEMERARO: *Comunione Ecclesiale: le sue forme e la sua attuazione*. In: *16 ° Convegno Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato: 16 ° Convegno Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato. 16 – 18 Settembre 2008*. Istituto per Ispettori della Polizia di Stato Nettuno (RM), 2008. 15.

Tutto questo – i principi conciliari, la legislazione vigente e la situazione dei poliziotti – dovrebbe spingere il legislatore ecclesiastico a creare un istituto canonico che possa essere applicabile con un modo flessibile a livello del diritto universale e del diritto concordatario.

## 2. Varie soluzioni per l'assistenza spirituale dei poliziotti

Alcune volte il legislatore della Chiesa Cattolica oppure le parti contraenti – statali e ecclesiali – hanno preso in considerazione i concetti sopramenzionati e cercato la possibilità di una cura pastorale organizzata dei poliziotti. Se si osserva la cura pastorale dei poliziotti si nota che, in questo caso al contrario che in quella dei militari non c'è una struttura più o meno uniforme, ma si vedono varie soluzioni locali o stabilite dagli accordi internazionali.

### 2.1. Assistenza spirituale tramite l'ordinariato militare

Dove esisteva una cura pastorale centralizzata dei poliziotti, questa tante volte veniva svolta dall'ordinariato militare. Ma l'introduzione di SMC e anche il primo paragrafo della Costituzione indica l'orientamento dell'ordinariato militare come cura pastorale dei militari. È vero che anche la polizia è un servizio armato, ma non è un esercito. Quando l'ordinariato militare svolge la cura pastorale della polizia questa è un servizio straordinario secondo l'interpretazione stretta della costituzione SMC.<sup>7</sup> Così l'assistenza spirituale della polizia non deriva dalla missione originale dell'ordinariato e neanche dalla volontà del legislatore. Invece nei patti internazionali alcune volte la parte contraente ecclesiale con consenso della parte statale estende la giurisdizione dell'ordinariato militare alla polizia. Senza questa estensione della giurisdizione dell'ordinariato militare l'istituto non è responsabile delle altre forze armate. Anzi qualsiasi sua attività organizzata pastorale tra loro sarebbe un intervento illegale nella giurisdizione dell'ordinario del luogo.<sup>8</sup>

Negli anni cinquanta, nei paesi del Sud-America era tendenza che la competenza giuridica-pastorale dei vicariati militari fosse allargata anche alle altre forze armate. Nell'anno del 1957 la Santa Sede e l'Argentina si sono accordati sulla fondazione di un servizio pastorale per i militari con una competenza piuttosto allargata. Anche il titolo del documento indica che la nuova organizzazione ecclesiastica per la cura pastorale dei militari ricevette una competenza sopra le forze armate inclusi

<sup>7</sup> Gaetano LO CASTRO: Conoscenza e interpretazione del diritto. In: AA.VV.: *Il diritto della Chiesa Interpretazione e prassi*. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996. 11–15.; José Luis GUTIÉRREZ: Alcune questioni sull'interpretazione della legge. *Apollinaris*, 1987/60. 517; László, Örsy: The Interpreter and his Art. *The Jurist*, 1980/40. 31.

<sup>8</sup> COPPOLA op. cit. 310–315.

anche i carabinieri.<sup>9</sup> Questa competenza allargata sopravvive anche nell'ordinariato militare.<sup>10</sup>

La competenza giuridica dell'ordinariato militare di Bolivia si estende alla cura pastorale degli addetti del settore della difesa. Ma il ventesimo articolo del patto stipulato nel 1986 viene formulato in modo generale. Però per definire in maniera più precisa gli addetti del settore della difesa si dovrebbe conoscere più dettagliatamente lo stesso settore. Invece lo stesso articolo del documento precisa che gli addetti del Ministero della Difesa e della Polizia Nazionale appartengono alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare.<sup>11</sup> Inoltre il patto amplia la competenza giuridica della stessa organizzazione ecclesiastica per i familiari dei poliziotti. In quest'ultimo campo ci sono poi molte nuove iniziative.

Il diciassettesimo articolo dello statuto dell'Ordinariato Militare del Brasile estende la giurisdizione pastorale dello stesso ordinariato alle forze armate e alle cosiddette forze ausiliari (*Forças Auxiliares*).<sup>12</sup> Si segnala fra parentesi che le forze armate significano la polizia militare e i vigili del fuoco. Le parti contraenti hanno ritenuto importante menzionare la polizia militare per la sua struttura particolare ma quest'organizzazione è inserita nell'esercito e non è quindi indipendente. Invece i vigili del fuoco non sono una organizzazione integrata nell'esercito. Lo statuto dichiara anche in questo caso che la competenza giuridico-pastorale dell'ordinariato si estende anche ai familiari e ai bambini degli addetti (punto b). Il nuovo patto internazionale instaurito nel 1990 a differenza dello statuto non menziona la polizia militare e i vigili del fuoco come organismi per la cura pastorale dell'ordinariato militare. Nel caso della Polizia militare, essendo questa una divisione integrata nell'esercito, si può supporre la giurisdizione dell'ordinariato, invece questo non sussiste per i vigili del fuoco che è una organizzazione del Ministero degli Interni.<sup>13</sup>

Lo Statuto dell'Ordinariato Militare del Cile indica che l'ordinariato militare svolge l'attività pastorale tra i Carabinieri e la sua giurisdizione riguarda gli addetti del Ministero della Difesa.<sup>14</sup>

La Santa Sede e l'Ecuador hanno regolato la questione della cura pastorale delle forze armate in un documento di maggior prestigio nel 1983. Anche nel titolo

<sup>9</sup> Congregazione Consistoriale: Decisione. 8. VIII. 1957. *Acta Apostolicae Sedis*, 1957/49. 866–868.

<sup>10</sup> La Curia Castrense está integrada por el Obispo Castrense, su Vicario General, los Capellanes Mayores de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Gendermería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Estatutos del Obispado Castrense de Argentina. VII. pont. In. Bollettino dell 30 novembre 1989.

<sup>11</sup> Los fieles que sean miembros activos del Ramo de Defensa Nacional, es decir, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los Organismos descentralizados, adscritos o vinculados a este Ministerio. *Acta Apostolicae Sedis*, 1989/81. 528–531.

<sup>12</sup> Artigo 17: a) pelos fiéis católicos que integram as Organizações Militares das três Forças Armadas e das Forças Auxiliares (Policia Militar e Corpo de Bombeiros). *Acta Apostolicae Sedis*, 1951/43. 91–93.

<sup>13</sup> Artigo VI: Para efeito de organização religiosa, serão assistidos pelo Ordinariato Militar os fiéis católicos. A) integrantes das Organizações Militares da Forças Armadas, bem como seus parentes o empregados que habitem sob o mesmo teto. *Acta Apostolicae Sedis*, 1990/82. 126–129.

<sup>14</sup> Los fieles que conforme a las leyes de la República pertenecen en servicio activo al Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros. Se comprende en esta situación a las personas que forman parte del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional. *Acta Apostolicae Sedis*, 1958/48. 803–804.

del documento si sottolinea che l'ordinariato militare si assume la cura pastorale delle forze armate ecuadoriane comprendendo anche la Polizia.<sup>15</sup> Si segnala inoltre nell'introduzione del documento che si vuole risolvere l'assistenza pastorale in una cornice organizzata non soltanto nell'esercito, ma anche nella Polizia. Si conferma questo fatto anche nel documento (art. 7) ma qui si aggiunge che l'ordinariato militare è responsabile per l'assistenza spirituale solo per i poliziotti che svolgono un servizio attivo.<sup>16</sup> Cioè logicamente l'ordinariato militare non deve risolvere la cura pastorale dei poliziotti pensionati.

Lo statuto dell'Ordinariato Militare di El Salvador segue uno schema simile, ma usa un'altra espressione: „le forze di sicurezza”.<sup>17</sup> Nel terzo articolo si ribadisce che l'istituto ecclesiastico è responsabile per la cura pastorale degli addetti esecutivi della Polizia.<sup>18</sup> Il quinto articolo esprime un aspetto pratico quando dice che l'istituto ecclesiastico delega un vicario generale proprio per armonizzare il lavoro pastorale nella Polizia. In seguito El Salvador e la Santa Sede hanno rinnovato il patto bilaterale nel 1989, in cui la questione della cura pastorale delle forze esecutive e forze interne non viene più menzionata.<sup>19</sup>

Il Vicariato Castrense del Paraguay, fondato nel 1962 e riformato nel 1986, ha la competenza pastorale per l'Esercito e anche per la Polizia. Anzi lo statuto dell'ordinariato militare menziona gli istituti di Polizia e gli addetti civili come soggetti dell'attività pastorale dell'ordinariato militare. Lo stesso statuto segnala che i cappellani appartengono al personale dell'Esercito o della Polizia e portano i gradi e le segnalazioni delle unità dell'uno o dell'altra.<sup>20</sup> Lo statuto conosce il concetto del cappellano ausiliare come membro delle diocesi che aiuta temporaneamente o stabilmente l'ordinariato quando l'istituto non dispone di un numero sufficiente dei cappellani per la cura pastorale dell'Esercito o della Polizia. Non porta nè gradi militari nè gradi della polizia (art. 22). Per un'estesa giurisdizione dell'ordinariato militare, il legislatore nomina non soltanto il Ministero della Difesa ma anche il Ministero degli Affari Interni come interlocutori dell'ordinariato (art. 23). Perciò prima della nomina dei cappellani per l'Esercito il Ministero della Difesa e per la Polizia il Ministero degli Interni hanno la competenza di controllo e di esprimere le loro obiezioni dal punto di vista della sicurezza nazionale.<sup>21</sup>

La presentazione della materia giuridica dell'Ordinariato Militare delle Isole Filippine è contraddittoria perchè secondo il sito ufficiale dell'ordinariato la competenza giuridica dell'istituto si estende anche alla Polizia. Invece gli altri documenti dell'organizzazione non dicono nulla su questa competenza

<sup>15</sup> Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Ecuador sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

<sup>16</sup> Policía en servicio activo.

<sup>17</sup> Asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad.

<sup>18</sup> Poder Ejecutivo en el Ramo de Defensa.

<sup>19</sup> [...] en las diferentes Unidades de las Fuerza Armada [...]

<sup>20</sup> *Acta Apostolicae Sedis*, 1962/54. 22–27.

<sup>21</sup> *Acta Apostolicae Sedis*, 1962/54. 110–113.

dell'ordinariato.<sup>22</sup> In realtà sono state introdotte alcune modifiche nella legge. Queste riguardano le questioni della sicurezza nazionale e delle risorse finanziarie, ma non la competenza giuridica dell'ordinariato militare, la quale si estende soltanto all'Esercito Filippino.

L'Ordinariato Militare degli Stati Uniti ha competenza per i membri della Guardia Nazionale,<sup>23</sup> sia quelli che stanno effettuando il servizio che quelli che sono adetti stabili della Guardia.<sup>24</sup> Nonostante la Guardia Nazionale abbia una funzione interna, la protezione civile e il controllo dei confini statali, la legislazione americana ha concretizzato su vari livelli che la Guardia Nazionale è un'arma indipendente e di conseguenza è sottomessa al settore della Difesa in cui l'Ordinariato Militare svolge la cura pastorale. Invece l'ordinariato non ha ricevuto una competenza giuridica sopra le altre forze armate, neanche sulla Polizia. L'ordinariato nemmeno potrebbe essere idoneo per organizzare un'adeguata assistenza dei poliziotti in un grande paese come gli Stati Uniti. La Chiesa americana ha programmi spirituali per i poliziotti ma non tramite l'ordinariato ma a livello locale. Oppure la competenza giuridica dell'ordinariato militare si estende alla Gendarmeria in Belgio.<sup>25</sup> In questo caso l'organizzazione era originalmente costituita in tal modo che la sua competenza giuridica era estesa non solo ai membri del esercito.<sup>26</sup>

Tra gli ordinariati fondati pochi anni fa alcuni hanno ricevuto competenza giuridica-pastorale anche sui poliziotti. Secondo il patto fra la Santa Sede e la Croazia del 1996 l'ordinariato militare è stato fondato per l'assistenza spirituale dei militari e anche dei poliziotti. L'ordinariato svolge la cura pastorale del personale professionale dei poliziotti.<sup>27</sup> Inoltre il quinto paragrafo dell'accordo internazionale ribadisce la competenza giuridica dell'ordinariato sui poliziotti e anche sui loro familiari e su tutti gli altri che vivono con loro nello stesso domicilio. I cappellani presso la Polizia portano i gradi poliziotti. Poi l'ordinariato militare deve assicurare l'assistenza spirituale cattolica per gli istituti scolastici della Polizia. Il legislatore prende in considerazione dei vantaggi della cura pastorale dei poliziotti in una forma strutturata, inoltre i precedenti storici e anche il peso sociale della Chiesa Cattolica Croata.

In Croazia tra i poliziotti anche prima della fondazione dell'ordinariato militare esisteva una forma di assistenza spirituale più meno organizzata dai vescovi croati.

<sup>22</sup> *Acta Apostolicae Sedis*, 1952/44. 743–744.

<sup>23</sup> *The National Guard Story is America's story. The National Guard is the oldest military branch. Our unique dual mission: serving both community and country.* <http://www.nationalguard.com/about>

<sup>24</sup> XV. The faithful who serve in National Guard, Air National Guard, or Civil Air Patrol, while they are on active duty. *Acta Apostolicae Sedis*, 1957/49. 970–973.

<sup>25</sup> Statuts du diocèse aux forces armées belges. *Ordinariatus millitaris belgii. Acta Apostolicae Sedis*, 1957/49. 940–943.

<sup>26</sup> Jean-Pierre SCHOUPPE: Alle disposizione della Conferenza Episcopale del Belgio in occasione della creazione di una diocesi della forze armate. *Ius Ecclesiae*, 1990/2. 357–359.

<sup>27</sup> Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske [http://www.vojni-ordinarijat.hr/index.php/dokumenti/ugovor\\_tempo\\_dello\\_scaricamento](http://www.vojni-ordinarijat.hr/index.php/dokumenti/ugovor_tempo_dello_scaricamento)

All'inizio della guerra d'indipendenza il 7 ottobre 1991, la Conferenza Episcopale Croata ha deciso di incaricare un vescovo ausiliare di svolgere e di creare una forma di assistenza spirituale per i soldati e anche per i poliziotti. Fra il 1991 e il 1995 più di 160 preti cattolici facevano parte della cura pastorale dei poliziotti croati.<sup>28</sup>

Anche l'Ordinariato Militare di Slovacchia ha ricevuto una competenza per l'attività pastorale dei poliziotti. Anzi l'ordinariato militare svolge la cura pastorale negli istituti simili alla Polizia come la Polizia Ferroviaria e la Polizia Giudiziaria. Al tempo della fondazione dell'ordinariato militare nel 2000, si prendeva in considerazione che la Chiesa Cattolica Slovacca aveva grande peso e prestigio sociale.<sup>29</sup> L'ordinariato ha un ramo separato sotto la direzione di un vicario generale che porta la responsabilità per i poliziotti e per gli altri servizi simili. Quelli che svolgono la cura pastorale dei poliziotti, sono in un rapporto giuridico ufficiale con la Polizia o con le altre suddette organizzazioni.<sup>30</sup> L'ordinariato fa il suo lavoro pastorale anche fra i familiari dei poliziotti che vivono nello stesso domicilio. Inoltre la competenza dell'ordinariato si estende alle scuole ed accademie di tutte le forze armate. La Repubblica Slovacca assicura la base finanziaria per l'attività pastorale in questi istituti.<sup>31</sup>

## 2.2. Modello della missione nella cura pastorale dei poliziotti

Alcune volte la competenza giuridica dell'ordinariato militare non si estende su tutte le forze del paese ma soltanto su alcune di loro.

La pubblica sicurezza dell'Italia si basa prima di tutto sulle due forze interne, sull'*Arma dei Carabinieri* e sulla *Polizia di Stato*. L'Ordinariato Militare d'Italia ha la competenza giuridica per i carabinieri a causa della loro dipendenza dal Ministero della Difesa e dal loro profilo semi-militare. L'ordinariato militare non ha competenza di effettuare nessuna attività pastorale tra i poliziotti. È interessante invece che la Guardia di Finanza, che si trova sotto la direzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, appartenga alla cura pastorale dell'Ordinariato Militare.

Per quanto riguarda la Polizia, sin dalle origini dello stato italiano qualche tipo di assistenza spirituale religiosa esisteva non soltanto per i militari ma anche per i „corpi ad essi equiparati”. La presenza dei cappellani nelle varie forze dalla motivazione pragmatica è stata assicurata anche all'epoca del Risorgimento e nel periodo separatista.

<sup>28</sup> Povijest Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj – Storia della Cura Pastorale dell'esercito croato. <http://www.vojni-ordinarijat.hr/index.php/site/povijest>

<sup>29</sup> Zmluva o duchovnej službe. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky <http://www.ordinariat.sk/zmluva-o-duchovnej-sluzbe/>

<sup>30</sup> Štatút Ordinariátu zbrojených síl a ozbrojených zborov SR, <http://www.ordinariat.sk/statut-ordinariatu-ozbrojenych-sil-a-ozbrojenych-zborov-sr/>

<sup>31</sup> Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. <http://specp.prf.cuni.cz/dokument/sr-smlarm.htm>



Dopo la guerra mondiale la Costituzione Italiana verifica la legittimità e l'utilità dell'Assistenza religiosa cattolica ai militari e alle Forze dell'Ordine (artt. 8., 19. e 20.). Il legislatore ha precisato lo Stato giuridico dei cappellani in alcune leggi successive. (113 del 10/04/1954 e n° 512 del 01/06/1961).

La riforma della Polizia di Stato (L.121/81 art.69) e la revisione del Concordato (L.121/85 art. 11) seguendo il concetto costituzionale del dopoguerra, sottolineavano l'importanza dell'assistenza religiosa cattolica tramite un'organizzazione cattolica e i cappellani nella forza di polizia. Le parti statali e ecclesiali hanno precisato il compito delle due parti a livello di un accordo bilaterale tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza Episcopale Italiana.

La Conferenza Episcopale e il Ministero dell'Interno hanno stipulato il secondo accordo nel 1999 per la cura pastorale dei poliziotti.<sup>32</sup> L'accordo è Stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana e anche nel bollettino delle leggi civili.<sup>33</sup> Il patto del 1999 in sostanza è una versione aggiornata e precisata di quello precedente dell'anno 1991.<sup>34</sup> A quel tempo è emersa la necessità della cura pastorale dei poliziotti in una cornice strutturata.<sup>35</sup> Secondo l'accordo la Chiesa Cattolica assicura i cappellani per gli istituti e le scuole della Polizia, tramite un istituto sotto la direzione della Conferenza Episcopale Italiana. La nomina dei cappellani viene fatta da questa organizzazione ecclesiastica ma il Ministero dell'Interno ha una competenza per confermarla (art. 2). Tante volte i pastori locali vengono richiesti per prendere parte nella missione dell'istituto menzionato. Questa forma sostanzialmente è una variazione dell'istituto canonico di cappellano definito dal diritto canonico (can 566.). C'è un cappellano nominato dalla conferenza episcopale, che coordina tutta l'attività dell'organizzazione (art. 3. 1°). Il documento include anche condizioni. Soltanto i cappellani con cittadinanza italiana e con capacità giuridica e d'agire possono essere incaricati. Questo tipo di stipulazione esiste anche in alcuni ordinariati militari dove i sacerdoti cittadini possono essere nominati dei cappellani dell'esercito.<sup>36</sup> Una simile condizione è che il candidato cappellano non può avere meno di trent'anni e non può averne più di sessantadue. Probabilmente il limite inferiore d'età deriva da un concetto ecclesiastico e teologico-pastorale ma il superiore è risultato di una legge civile. Perché il concetto generale pastorale della Chiesa è quello che i sacerdoti giovani diano un servizio parrocchiale classico. Loro possono essere nominati per i compiti speciali ecclesiastici soltanto dopo un servizio pastorale generale. Il limite d'età superiore è stato assimilato dalla legge della Polizia.

Ogni anno l'autorità ecclesiastica deve inviare il nome dei candidati sacerdoti all'autorità competente civile e ai dirigenti degli istituti della Polizia entro il 31 settembre. Se l'autorità civile non trova nessuna obiezione contro il candidato, si

<sup>32</sup> Notiziario CEI 1999. 415–423.

<sup>33</sup> Gazzetta Ufficiale.

<sup>34</sup> Notiziario CEI, 1991, 45–49.

<sup>35</sup> BAURA op. cit. 260.

<sup>36</sup> UJHÁZI, Lóránd: A katonai ordinariátus „alárendeltjei” és lelkipásztori gondozására bizott személyek. *Sereg Szemle* 2013/1. 86–90.

deve inviare la lista con i nomi dei candidati al Ministero dell'Interno fino al 31 ottobre.<sup>37</sup>

L'istituto in sintonia con il progetto pastorale della Conferenza Episcopale Italiana ha emanato un documento sul progetto pastorale per il periodo 2011-2013. L'obiettivo era che i cappellani potessero svolgere più efficacemente il loro lavoro.<sup>38</sup> L'istituto ha pubblicato un documento nel 2007 per i cappellani presso gli uffici di Polizia. La prima parte del nuovo documento (2010) include i principi e riassume le esperienze. La seconda parte invece presenta la possibilità di nuove iniziative. Ribadisce che non soltanto i poliziotti, ma anche i loro familiari vivono in circostanze speciali ed hanno bisogno di una cura spirituale particolare. Quindi l'istituto assicura una cura spirituale anche a loro. Il documento ritiene importante che i cappellani siano presenti negli uffici, nei reparti, negli istituti e negli alloggi della Polizia. Il legislatore ritiene che i compiti dell'organizzazione non siano soltanto un lavoro ecclesiastico ma anche un lavoro etico, una questione di coscienza e di diritti umani per migliorare la sensibilità dei poliziotti nei confronti di questi valori.

L'istituto pastorale organizza convegni annuali in cui si valutano i risultati e le nuove sfide dell'assistenza. In questi incontri si può prendere in considerazione anche la necessità dell'estensione della competenza agli altri istituti statali per esempio ai vigili del fuoco.<sup>39</sup>

### 2.3. L'assistenza spirituale dei poliziotti tramite cappellani

La cura pastorale dei poliziotti viene svolta spesso tramite cappellani. Il carattere generale giuridico-canonico è determinato dal Codice vigente (cann. 564-572). Il cappellano nominato per i poliziotti è una forma speciale di questa possibilità canonica generale. L'applicazione di questa forma canonica ha una flessibilità abbastanza estesa. La competenza giuridica del capellano e la sua sfera di attività si muove entro larghi limiti. Si può riconoscere questo fatto dall'analisi del lavoro svolto dai cappellani presso le polizie dei diversi stati.

Rappresentano questa diversità i modelli sottelencati. Il primo esempio è quello del Vaticano, il quale come ogni Stato ha servizi per la sicurezza e per l'ordine pubblico. La Santa Sede assicura una cura pastorale organizzata per il personale interessato. Non tutti gli enti per l'ordine pubblico e per la sicurezza sono presentati precisamente nei documenti della Santa Sede. Per esempio L'Annuario Pontificio prima menziona brevemente il *Corpo della Gendarmeria*,<sup>40</sup> e poi il *Comitato per la*

<sup>37</sup> ARRIETA, Juan, Ignacio: *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica*. Roma, Università della Santa Croce, 2003. 229-230.

<sup>38</sup> Assistenza spirituale personale della Polizia di Stato. Progetto Pastorale 2011-2013.

<sup>39</sup> Francesco CIRILLO: *Relazione*. 16° Convegno Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato: 16° Convegno Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato. 16-18 Settembre 2008. Istituto per Ispettori della Polizia di Stato Nettuno (RM). 2008. 18.

<sup>40</sup> *Annuario Pontificio*. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011. 1374-1375.

sicurezza.<sup>41</sup> Inoltre è conosciuta la Guardia Svizzera come una guardia del corpo. La Santa Sede assicura la cura pastorale tramite un cappellano nominato per tutti i membri delle forze e della sicurezza.

*Alain de Raemy* vescovo-ausiliare di Losanne, Ginevra e Friburgo, ex-cappellano della Guardia ha sottolineato l'importanza della spiritualità dentro la Guardia nel suo sermone in occasione del cinquecentottesimo anniversario della Guardia Svizzera.<sup>42</sup> Siccome i candidati vengono da uno sfondo familiare molto variegato la fede cattolica evidentemente è una condizione per l'ammissione ed è necessario anche la lettera credenziale del parroco.<sup>43</sup> Il programma spirituale consiste nella partecipazione ogni domenica alla Santa Messa e un incontro mensile con il cappellano. Inoltre ci sono catechesi, in cui si interpretano gli eventi attuali, i documenti papali e l'attività caritativa.<sup>44</sup> Alcuni che parlano francese fanno parte nel programma caritativo del centro San Lorenzo, invece quelli di madre lingua italiana sono presenti nelle parrocchie o nei dicasteri che organizzano le beneficenze per i poveri. Altri sono coinvolti nel lavoro caritativo di *Comunione e Liberazione*, altri presso i francescani. La Chiesa San Martino e San Sebastiano sono dedicate ai membri della Guardia.

La Santa Sede assicura la cura pastorale per gli addetti degli altri servizi di sicurezza e delle forze di polizia. Così è per il Corpo della Gendarmeria e della Polizia e i Vigili del fuoco.<sup>45</sup> Anche nel caso di queste forze la Santa Sede dedica attenzione al luogo della liturgia e al culto dei loro patroni. Così si trovano le icone del patrono della Gendarmeria, San Michele e dei patroni dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara e San Leone, nella Cappella di San Pellegrino.<sup>46</sup> L'assistenza spirituale della Gendarmeria Vaticana e dei Vigili del Fuoco viene effettuata dallo stesso cappellano. Il suo primo compito è quello di essere presente per gli addetti in difficoltà spirituali e quotidiane della vita. Ogni mattina celebra la Santa Messa per i poliziotti e per i pompieri.<sup>47</sup> Tiene l'interpretazione della Bibbia e un sermone e assicura la possibilità per la conversazione spirituale.<sup>48</sup> Si celebrano con la messa o altro evento liturgico le

<sup>41</sup> *Annuario Pontificio*. 1379.

<sup>42</sup> La Guardia Svizzera Pontificia, un servizio che è scuola di fede, parla l'excappellano ora vescovo a Losanna <http://www.korazym.org/12396/la-guardia-svizzera-pontificia-un-servizio-che-e-scuola-di-fede/>

<sup>43</sup> Diözese Lausanne, Genf und Freiburg: Alain de Raemy ist neuer Weihbischof – Lusanne, Genf és Freiburg: Alain de Raemy-<http://www.kipa-apic.ch/index.php?na=0,0,0,0,d&ki=249269>

<sup>44</sup> 20 Guardie svizzere in Emilia per assistere i terremotati <http://www.korazym.org/4014/le-guardie-svizzere-in-emilia-per-assistere-i-terremotati/>

<sup>45</sup> Angela AMBROGETTI: *Festadi San Michele per la sicurezza vaticana. Ela Gendarmeria entrantell'Interpol*. <http://www.korazym.org/index.php/attivita-della-santa-sede/3-la-santa-sede/445-festa-di-san-michele-per-la-sicurezza-vaticana-e-la-gendarmeria-entra-nellinterpol.html>

<sup>46</sup> Scigno d'arte e luogo di preghiera per dipendenti e pellegrini. [http://www.vatican.va/news\\_services/or/or\\_quo/interviste/2008/193q08a1.html](http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/193q08a1.html)

<sup>47</sup> Stato della Città del Vaticano <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it.html>

<sup>48</sup> Giulio VIVIANI: *La cappella di San Pellegrino nella Città del Vaticano*. Città del Vaticano, Libreria Editrice, 2010. 12–25.

feste, le quali si collegano con la tradizione della Gendarmeria e della Polizia o dei Vigili di Fuoco.

In Germania si trova un'altra forma d'uso della norma codicale dei cappellani. I singoli vescovi tramite un delegato svolgono il servizio pastorale dei poliziotti nelle diocesi. Circa cento o centodieci cooperatrici e operatori prendono parte nella cura pastorale dei poliziotti nella Repubblica Federale.<sup>49</sup> Inoltre un vescovo ausiliare è responsabile per il servizio centrale, che viene delegato dalla Conferenza Episcopale per coordinare il lavoro pastorale dentro la Polizia Statale (Länderpolizeien). L'organizzazione ha un programma scientifico e teologico per elaborare le questioni etiche-teologiche che riguardano la vita quotidiana dei poliziotti – per esempio il diritto e l'autorità, trasmettere l'annuncio della morte, la violenza e l'ordine giuridico ecc.

Si incontrano con altri tipi di servizio negli Stati Uniti. Tante volte i vescovi diocesani nominano un cappellano per organizzare la cura pastorale dei poliziotti a livello locale.<sup>50</sup> Queste iniziative quasi sempre rimangono entro una cornice cittadina o entro i singoli enti della Polizia. L'ordinario locale nomina altri cappellani per gli altri settori simili, per esempio per i vigili del fuoco.<sup>51</sup> Un esempio tipico è quello di Shreveport dove i cappellani nominati dall'ordinario del luogo aiutano spiritualmente i membri della Polizia e i loro familiari. Secondo il loro programma si concentrano particolarmente sulle persone che si trovano in crisi e hanno problemi quotidiani. Anche i parroci locali possono partecipare a questo programma pastorale. Canonicamente non è facile definire la posizione e i compiti dei preti che fanno parte di questa attività pastorale. Secondo la norma generale del codice vigente i parroci „sono pastori propri” della loro parrocchia (can. 515. §. 1). Essi hanno il diritto anzi l'obbligo di concentrarsi su tutti i fedeli cattolici nella zona della parrocchia. Nel proprio territorio non devono avere nessun'altra autorizzazione per svolgere attività tra i poliziotti locali. Può accadere che l'ordinario concentri la cura pastorale come un compito speciale in una sola mano, così nomina un cappellano per svolgere questa attività, ma la sua nomina non elimina né diminuisce la competenza giuridica del parroco del luogo. Non è chiaro il modello americano: perché i preti devono „pattugliare” insieme con i poliziotti? Si dice per „sviluppare il contatto” tra di loro e per migliorare la comunicazione tra i poliziotti e i cittadini.<sup>52</sup> Questa pratica si inserisce difficilmente nello stile di vita sacerdotale e nell'attività dei preti secondo la direzione del Concilio Vaticano II e la norma vigente.

Un altro esempio curioso è la cura pastorale dei poliziotti di *Minnentoka*. Questa è una struttura che si basa sul volontariato, così le comunità religiose delegano „ministri” che ricevono anche una formazione elementare di Polizia e sono formati

<sup>49</sup> Angebote der Polizeiseelsorger im Überblick. <http://polizeiseelsorge.org/hp422/Angebote.htm>.

<sup>50</sup> La costruzione giuridica del capellano è diventata più elaborata e applicata nell'ordinamento giuridico vigente.

<sup>51</sup> [http://www.philadelphiaweekly.com/news-and-opinion/upward\\_christian\\_soldier-38414669.html](http://www.philadelphiaweekly.com/news-and-opinion/upward_christian_soldier-38414669.html)

<sup>52</sup> City of Shreveport Police: Police Chaplains and Pastors – <http://www.shreveportla.gov/index.asp?NID=458>

per l'uso dei mezzi polizieschi. Anche questa forma della cura pastorale ha certe preferenze: forniscono assistenza nel caso di incidenti, di eventi mortali, dei suicidi, degli incendi ecc. Primariamente assistono i poliziotti, i pompieri, gli infermieri di ambulanza e i loro familiari.<sup>53</sup>

Anche la città di *Chicago* ha un servizio pastorale locale dedicato ai poliziotti fondato nel 1980. Teoreticamente si tratta di responsabili per la cura pastorale di tutta l'organizzazione con i suoi tredici mila impiegati e quattro mila pensionati e i loro familiari. Non è facile canonicamente definire l'istituto: la competenza è concretizzata nel regolamento della struttura e della gestione, però questo ha poche conseguenze canoniche. C'è un sacerdote cattolico che ha il titolo di „direttore” dell'unità dei cappellani, ma tutti gli altri „pastori” non appartengono alla Chiesa Cattolica, ma alle altre comunità cristiane con l'eccezione di un diacono permanente. Non è chiaro il rapporto canonico tra le persone menzionate, neanche la posizione canonica dell'istituto dentro la Chiesa Cattolica. Questo vale anche per il sito di Internet in cui viene presentato questo servizio pastorale. Nella presentazione l'istituto è menzionato come un „istituto di contatto” con la diocesi di Chicago. I fini pastorali sono la visita dei malati, l'incontro con le famiglie e con gli anziani, facendo conversazioni spirituali. Inoltre tengono le occasioni liturgiche – servizio domenicale, funerali, organizzazione delle lezioni per risolvere gli stress, le crisi matrimoniali, e per dare aiuto alle persone dopo il divorzio o la perdita dei figli o di altri familiari, e hanno un programma per le donne poliziotte. Alcuni cappellani apprendono il metodo dell'aiuto psicologico nell'Accademia del FBI per poter affrontare i problemi quotidiani che derivano dal questa peculiare vita. Anche in questo modello sembra problematico che i cappellani partecipano al pattugliamento coi poliziotti. Il sito ufficiale dell'organizzazione spiega chiaramente il motivo di questa prassi, cioè il rafforzamento del contatto fra i cappellani e i poliziotti. Invece dal punto di vista teologico e canonico sembra strano questa attività dei chierici. L'ufficio ha un programma o „reparto” per i poliziotti in crisi, inoltre esiste un servizio telefonico „non-stop” a cui si può sempre chiedere aiuto spirituale.<sup>54</sup>

L'ultimo esempio per un'iniziativa dell'assistenza spirituale dei poliziotti è un modello estremo-orientale, quello sud-coreano. L'arcidiocesi di Seul ha fondato un „servizio pastorale” per i poliziotti nel 2000. Al contrario degli istituti dei buddisti e dei protestanti del paese, la Chiesa Cattolica non ha impiegati a tempo pieno ma volontari.<sup>55</sup> Soltanto il dirigente dell'organizzazione che è un sacerdote incardinato alla diocesi, è dedicato a questo lavoro. Invece gli altri quaranta sacerdoti hanno altra posizione oltre alla quale prendono parte nella cura pastorale dei poliziotti. La maggior parte dei sacerdoti „assistenti” sono parroci nella zona in cui si trovano i

<sup>53</sup> Minnetonka Lake Area Chaplains [http://www.ci.minnetrista.mn.us/index.asp?Type=B\\_BASIC&SEC={FCB4B572-49BA-4632-9B88-7F91619694D5}](http://www.ci.minnetrista.mn.us/index.asp?Type=B_BASIC&SEC={FCB4B572-49BA-4632-9B88-7F91619694D5})

<sup>54</sup> Police Chaplains Ministry. Chicago Police Chaplain. <http://www.chicagopcm.org/overview.php>

<sup>55</sup> Police, Suspects Not Left Out Of Church's Pastoral Care [http://www.ucanews.com/story-archive/?post\\_name=/2005/10/05/police-suspects-not-left-out-of-churchs-pastoral-care&post\\_id=26361](http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2005/10/05/police-suspects-not-left-out-of-churchs-pastoral-care&post_id=26361)

centri o le questure di Polizia. Celebrano la messa nelle cappelle o nelle stanze di preghiera collocate negli edifici della Polizia. Inoltre si concentrano sulle diverse situazioni di crisi: per esempio sul problema dell'inserimento dei poliziotti giovani o sulla prevenzione del suicidio e l'aggressività. Si invitano i volontari dai poliziotti per migliorare l'efficienza della cura pastorale. Inoltre circa trenta catechisti sono presenti nella struttura. La maggior parte di loro studia in un corso di due anni nel cosiddetto istituto catechistico. Il Direttorio Pastorale della Chiesa Cattolica Coreana contempla la cura pastorale dei poliziotti. Il documento menziona la „stazione di missione”, la santa messa per i poliziotti, le commissioni per l'assistenza spirituale e i programmi spirituali organizzati per i membri della Polizia. Nel 2006 si è deciso che ci sarebbe stato un direttore o responsabile spirituale presso ogni questura. Anzi nello stesso anno nella diocesi di Seul un vicario episcopale è stato nominato per coordinare la cura pastorale dei poliziotti.<sup>56</sup>

Tante questure di Seul hanno una stanza di preghiera o una cappella e i poliziotti ufficialmente hanno trenta o quaranta minuti ogni settimana da usufruire per scopi spirituali.

### 3. Un modello canonico alternativo

Abbiamo visto che la cura pastorale dei poliziotti si svolge in modo abbastanza eclettico. Non c'è una forma universale né nell'ordine giuridico-canonico né nella prassi della Chiesa.

Invece sarebbe utile creare almeno un quadro della struttura giuridica determinato in un ordine canonico, il quale abbia una flessibilità abbastanza grande per essere applicato tra le varie circostanze locali.

Anche in questo caso il processo legislativo dovrebbe cominciare con i passi classici della legislazione: il legislatore ecclesiastico deve apprezzare la vera necessità di una nuova forma della struttura gerarchica per il servizio pastorale del corpo della polizia. Questo non è facile perché il processo preparativo deve essere fatto a livello internazionale per prendere in considerazione i vari corpi delle forze di polizia nazionali. Nello stesso tempo la volontà politica nei vari paesi può essere diversa come anche i vescovi delle conferenze episcopali locali possono proporre un'idea diversa circa le soluzioni pastorali.

Le conferenze episcopali dei singoli paesi possono fare degli studi sugli effetti, con una eventuale cooperazione con lo Stato e con gli enti statali. In questo modo si manifesta la disponibilità dello Stato a cooperare nella creazione e nel mantenimento della nuova forma pastorale organizzata per i poliziotti. La struttura sarebbe simile agli istituti già esistenti da tempo dentro gli eserciti di tanti paesi di cui lo Stato sostiene la responsabilità economica. Questo non è contrario al principio della neutralità dello Stato. Il mantenimento e il sostegno economico di questo istituto si

<sup>56</sup> Mission Stations' In Seoul Serve Working Catholics – Küldetés állomás a szolgálatban lévő katolikusok számára. [http://www.ucanews.com/story-archive/?post\\_name=/2007/11/05/mission-stations-in-seoul-serve-working-catholics&post\\_id=28116](http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2007/11/05/mission-stations-in-seoul-serve-working-catholics&post_id=28116)

basano sul principio della libertà di coscienza e di religione, siccome questo istituto è ideato per quelli che sono ostacolati a causa delle circostanze particolari nel praticare i suddetti diritti.<sup>57</sup>

Nel processo preparatorio gli ordinariati militari i responsabili della cura pastorale della Polizia potrebbero dare informazioni supplementari al legislatore.

L'emanazione di una legge che regola a livello universale la cura pastorale di un ceto sociale non sarebbe unico nel suo genere. Per esempio il supremo legislatore della Chiesa ha scelto una forma simile anche quando ha creato una struttura giuridica con una cornice legale per un'assistenza spirituale degli anglicani convertiti alla Chiesa Cattolica. Nell'anno del 2009 Benedetto XVI con la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* ha fondato una nuova struttura personale propriamente per gli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica.<sup>58</sup> La Congregazione per la Dottrina della Fede tramite un'istruzione ha precisato il quadro giuridico della nuova struttura canonica.<sup>59</sup> William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ha avvicinato la natura dei nuovi ordinariati personali agli ordinariati militari perché i nuovi istituti „saranno istituiti, secondo le necessità, per via consultazione con le Conferenze Episcopali locali”.<sup>60</sup> Dice il documento che questi „saranno in qualche modo simili a quelle degli Ordinariati Militari, che sono stati eretti in tanti paesi per provvedere alla cura pastorale dei membri delle forze armate e dei loro dipendenti nel mondo intero.”

Secondo la costituzione gli eventuali ordinariati costituiti per gli ex-anglicani arricchiranno la struttura gerarchica della Chiesa. Il nuovo documento dimostra che la legislazione ecclesiastica anche oggi può prendere in considerazione le varie necessità spirituali dei membri della Chiesa costituendo una concreta istituzione giuridica. Nello stesso modo si potrebbe prendere in considerazione le necessità speciali di una categoria particolare come quella dei poliziotti. È evidente che al contrario della cura pastorale degli ex-anglicani, la nuova struttura non è soltanto una questione ecclesiale ma tocca molti elementi della sfera statale.

Se nella fase preparativa si parte dal documento quadro per l'assistenza pastorale degli ex-anglicani, si vede che in questo documento vengono definiti: i soggetti, i diritti e i doveri degli ordinariati, il modo dell'incardinazione e i diritti e i doveri degli chierici che stanno al servizio degli ordinariati.

<sup>57</sup> SCHANDA, Balázs: A vallásszabadság és a lelkiismeret szabadsága. In: SCHANDA, Balázs – BALOGH, Zsolt (ed.): *Alkotmányjog – alapjogok*. Budapest, Pázmány Press, 2011. 166–167.

<sup>58</sup> BENEDETTO XVI: Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, 4. XI. 2009. *Acta Apostolicae Sedis*, 2009/101. 985–990.

<sup>59</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: Adnotatio circa Ordinaria tum Personalem pro Anglicanis Catholicam Ecclesiam ingredientibus, 20. IX. 2009. *Acta Apostolicae Sedis*, 2009/101. 939–942.

<sup>60</sup> Inoltre la costituzione usa la simile frase per l'ordinariato personale per gli anglicani „it is juridically comparable to a diocese” come è usata per l'ordinariato militare nella costituzione apostolica *Spirituales Militum Curae* I. §. 1. Invece il capo del dirigente – l'ordinario – del ordinario personale non ha stessa potestà di ordinario militare, perché il ordinario personale ha soltanto potestà ordinaria vicaria e non potestà ordinaria propria come l'ordinario militare.

Il documento determina la competenza della Congregazione della Fede e degli altri dicasteri e delle Conferenze dei Vescovi verso gli ordinariati, rende possibile la pubblicazione dei libri liturgici e spirituali in consonanza con la tradizione anglicana. Dal punto di vista della cura pastorale dei poliziotti e della procedura legislativa il documento sopraddetto è interessante, perché in questo caso si costituirebbe una struttura unica al servizio dei fedeli che vivono in una situazione peculiare a livello nazionale anche a livello internazionale.

Il legislatore non ha creato una struttura sopracentralizzata nel caso degli anglicani entrati nella Chiesa Cattolica. Nella costituzione e nell'approvazione dei singoli ordinariati si possono sempre prendere in considerazione le circostanze locali delle comunità ex-anglicane. Per questo motivo la conferenza episcopale e i vescovi locali hanno un compito piuttosto esteso per valutare la necessità della nuova forma giuridica personale.

Evidentemente non mancano neanche i critici del nuovo elemento canonico per la cura pastorale degli ex-anglicani, ma questo è logico perché una nuova iniziativa giuridica sempre porta incertezze dal punto di vista teorico-canonico.<sup>61</sup> Tutte le critiche sono utili nella creazione di una simile struttura personale per i poliziotti.

I dirigenti delle chiese locali prima della legislazione universale avevano compreso che gli anglicani entrati nella Chiesa Cattolica vivono in circostanze particolari e per loro si deve creare un'organizzazione spirituale apposita. Si è cominciato a creare varie forme di cura pastorale – costituzione di parrocchie personali, nomina dei parroci personali, cappellani ecc. – fino al passo con cui il legislatore ha dato una forma canonica-pastorale universale per gli anglicani i quali sono tornati alla piena comunione con la Chiesa. Alcuni criticano il legislatore perché avrebbe dovuto formare una legge molto prima per regolare la vita pastorale degli ex-anglicani. Questa critica vale anche nel caso dei poliziotti. Le persone che hanno responsabilità pastorale nella Chiesa tante volte capiscono bene che i poliziotti vivono in circostanze particolari create dalla loro vita e dai problemi con cui si confrontano. Perciò si cerca una soluzione adatta a livello locale aspettando che il legislatore universale proponga almeno una possibile forma per la cura pastorale dei poliziotti.

C'è un'altra similitudine fra le due assistenze pastorali anche nella pubblicazione dei libri liturgici e spirituali,<sup>62</sup> perché ci sono pubblicazioni spirituali per i poliziotti a livello locale sotto la dirigenza dell'ordinariato militare ma non esiste una direttiva centrale, neanche un catechismo particolare edito per loro come nel caso dei militari.

Le competenze delle autorità nella creazione e nel controllo dell'organizzazione personale e le questioni finanziarie devono essere ben definite dalla nuova legge. Inoltre si deve analizzare precedentemente le eventuali difficoltà nella pastoralità,

<sup>61</sup> Eduardo BAURA: Gli ordinariati personali Per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica. *Ius Ecclesiae*, 2012/24. 7–49.; James M. HUELS: Anglicanorum coetibus. Text and Commentary. *Studia Canonica*, 43 (2009) 389.

<sup>62</sup> Matthew James SHEEHAN: *A new canonical configuration for the „pastoral provision” for former episcopalians in the United States of America?* Roma, Università Pontificia della Santa Croce, 2009.



nell'attività e nella problematica delle fonti finanziarie. Questo vale anche per le difficoltà derivanti dalla presenza della Chiesa in una struttura statale come quella delle forze dell'ordine. In caso di un istituto per la cura pastorale dei poliziotti si devono prendere in considerazione aspetti della politica locale e i fattori della sicurezza nazionale. In merito a questi elementi devono pronunciarsi la conferenza episcopale, i vescovi locali e particolarmente gli ordinari militari.

Per questo motivo si deve precisare chiaramente anche le autorità competenti della Santa Sede in relazione con le nuove istituzioni. Siccome nel caso degli ordinariati militari la Congregazione per i Vescovi ha la competenza primaria di controllo,<sup>63</sup> si lascia intoccata le competenze degli altri dicasteri della Santa Sede nelle materie proprie.

Invece nel caso degli ordinariati personali per gli ex-anglicani la Congregazione per la Dottrina e la Fede ha ricevuto la suprema competenza giuridica. Questo può essere logico perché le creazioni dei nuovi istituti e la loro funzione riguardano anche le questioni della fede. Gli ordinariati militari sono stati eretti per i propri fedeli della Chiesa Cattolica che teoreticamente testimoniano la fede della Chiesa. La struttura progettata per i poliziotti è più vicina all'ordinariato militare, dove non si deve mettere in dubbio la chiarezza della fede cattolica. Se definiamo una entità come Chiesa particolare e giuridicamente indipendente dalle altre chiese particolare sarebbe logico che, come nel caso degli ordinariati militari, la Congregazione per i Vescovi ricevesse competenza giuridica – lasciando intoccate le competenze degli altri dicasteri nelle materie di loro competenza.

Inoltre per il motivo della cooperazione fra la Chiesa e lo Stato il nuovo istituto canonico sarebbe vicino agli ordinariati militari che devono concretizzare la cornice del loro lavoro e della loro competenza all'interno dell'esercito. Questo è già avvenuto spesso tramite accordi internazionali e gli statuti degli ordinariati. Queste documentazioni sarebbero importanti dal punto di vista della cura pastorale della polizia.

Una questione delicata è anche la nomina del dirigente dell'organizzazione pastorale per la polizia statale. Nel caso di un' istituto – ufficio - cattolico, la competente autorità ecclesiastica dirige l'ufficio (147. can.) e nomina liberamente la dirigenza dell'ufficio ecclesiastico. A livello locale costui è il vescovo diocesano se l'ufficio appartiene alla diocesi.

Fondamentalmente questa libertà vale anche al livello universale della Chiesa. Per esempio nel caso del menzionato ordinariato personale per gli ex-anglicani, il papa nomina liberamente l'ordinario (art. IV) come dirigente dell'ordinariato personale. In base alla libertà di religione – almeno nei paesi democratici – la Chiesa fonda senza nessun forzatura statale le sue istituzioni, nomina la loro dirigenza, fa funzionare

---

<sup>63</sup> GIOVANNI PAOLO II: Cost. Ap. *Pastor Bonus*. art. 75–78. 28. VI. 1988. *Acta Apostolicae Sedis*, 1988/80. 879–880.

i vari tipi di istituti pastorali per la cura dei fedeli.<sup>64</sup> L'istituto personale per gli anglicani non tocca le questioni politiche e la sicurezza nazionale.

Invece nel caso di un istituto che è incorporato in una struttura statale anche se questo viene regolato a livello universale della Chiesa Cattolica, è necessario il dialogo con lo Stato. Nella prassi della nomina degli ordinariati militari ci sono tante variazioni. La Costituzione Apostolica SMC non regola direttamente la forma della cooperazione tra lo Stato e l'autorità ecclesiastica prima della nomina degli ordinariati, ma sono i singoli accordi bilaterali che regolano questo rapporto. Nel caso dell'eventuale organizzazione per la cura pastorale dei poliziotti, la forma precisa dei privilegi dello Stato dovrebbe esser precisata negli accordi bilaterali, prima della nomina definitiva dei dirigenti. Nel caso degli ordinariati militari la costituzione preferisce che il dirigente dell'ordinariato sia un vescovo. Prima della nomina dei vescovi cattolici la Chiesa svolge il suo processo informativo, ma nel caso del dirigente di una organizzazione ecclesiastica che è incorporata nella struttura statale, per lo più armata, lo Stato deve avere garanzie sull'idoneità del candidato.<sup>65</sup> Tutto questo è motivato dal fatto che questo dirigente religioso è in contatto quotidiano con le forze di polizia. Il dirigente – anche i pastori – possono ricevere delle informazioni che sono pericolose se giungono ad una „terza persona”. È logico che lo Stato prima della nomina e anche durante il lavoro sottometta ad un controllo di sicurezza nazionale il dirigente di questo istituto. Questo è importante anche perchè alcuni potrebbero approfittare del carattere pastorale del dirigente dell'istituto per poter avere delle informazioni delicate dal punto di vista dello Stato.

Tutto questo è valido anche per i cappellani e i collaboratori dell'istituto. La parte statale può definire i criteri richiesti da parte sua e fa parte di questo processo il controllo di sicurezza nazionale.<sup>66</sup>

La possibilità della incardinazione dei chierici è una questione importante.<sup>67</sup> L'incardinazione è un istituto stabile che crea obblighi e diritti per il chierico e per l'istituto incardinante.<sup>68</sup> Non tutti gli istituti ecclesiastici hanno il diritto di incardinare. La costituzione SMC (art. VI. §§. 3–4) e anche la costituzione *Anglicanorum coetibus* (IV. art. §. 3) assicura il diritto all'ordinariato per l'incardinazione. Ma nella prassi soltanto alcuni istituti possono vivere con questo diritto della incardinazione per la mancanza dei fonti finanziari e personali. Tante volte gli ordinariati militari chiedono chierici incardinati in un diocesi per svolgere

<sup>64</sup> Evidentemente ci sono regole statali per gli istituti ecclesiali i quali sono incorporati in una struttura statale. In questo caso anche la Chiesa deve prendere in considerazione le direttive statali che possono toccare anche la nomina del dirigente. Cfr. Alfonso POMPEI: Natura e finalità specifiche delle Università e Facoltà ecclesiastiche. *Seminarium*, 1980/20. 416–417.

<sup>65</sup> Lorand UJHÁZI: Raccolta e conservazione delle informazioni prima della nomina dei vescovi cattolici. *Antonianum*, 2012/87. 715–741.

<sup>66</sup> María José RIBAS: *Incardinación y distribución del clero*. Pamplona, Universidad de Navarra, 1971.

<sup>67</sup> Luis MARTÍNEZ FERNANDEZ: La asistencia religiosa católica a las fuerzas armadas y la regulación del servicio militar de clérigos y religiosos. *Revista Española de Derecho Canónico*, 1986/1. 23–46.

<sup>68</sup> Pierantonio PAVANELLO: I Presbiteri fidei donum speciale manifestazione della comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale. *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1996/1. 49–51.

il lavoro pastorale.<sup>69</sup> Inoltre esiste raramente un'istituto il quale prepari i seminaristi appositamente per il servizio pastorale speciale.<sup>70</sup> I chierici che ricevono la loro preparazione all'attività pastorale generale non sono adatti ad essere incardinati in un'istituto ecclesiastico con un lavoro particolare. Si può presumere che questo non avverrebbe diversamente nel caso degli istituti stabiliti per i poliziotti con diritto di incardinazione.

La cosiddetta curia della nuova iniziativa pastorale è un'altra questione. Il Codice di Diritto Canonico regola strutturalmente la curia diocesana con le sue persone, i suoi uffici e archivi. Ma tutti questi istituti e uffici appartengono alla diocesi e si inseriscono nella struttura diocesana prendendo in considerazione la possibilità generale di strutture territoriali. La Costituzione Apostolica SMC tratta l'ufficio dell'ordinariato militare,<sup>71</sup> ma questo non è dettagliato nel documento. Il legislatore sapeva che le circostanze locali e il numero dei fedeli degli istituti e le risorse finanziarie determinano in modo concreto la costituzione dell'ufficio.

Il nuovo documento sulla cura pastorale degli ex-anglicani dimostra un'altra struttura dell'ufficio rispetto agli ordinariati militari. Si sottolinea l'importanza dei corpi consultivi e non si menzionano assistenti importanti dell'ordinario come il vicario- generale, episcopale, cancelliere ecc. L'ufficio e gli assistenti della dirigenza sono importanti per tutte le strutture ecclesiastiche, ma nel caso di un'organizzazione personale, il documento che stabilisce il quadro della struttura personale deve avere una flessibilità abbastanza grande e applicabilità per le circostanze locali.

## Sommario

Dopo il Concilio Vaticano Secondo la Chiesa Cattolica ha cercato una soluzione idonea alla cura pastorale dei vari ceti sociali. Una delle soluzioni era l'istituto personale eretto per i fedeli che non possono partecipare all'assistenza pastorale nell'organizzazione territoriale della Chiesa per motivi linguistici, culturali, sociali ecc. L'ordinario militare è un esempio lampante di queste iniziative. Benedetto XVI ha aperto la via giuridica per fondare gli istituti personali per i fedeli ex-anglicani. Tutti e due gli istituti sono regolati a livello universale, ma hanno una flessibilità abbastanza grande per applicare la legge „quadro” a livello nazionale.

<sup>69</sup> Fabio VECCHI: *L'incardinazione nella Chiesa particolare dell'ordinamento militare*. In: Luis NAVARRO (ed.): *L'istituto dell'incardinazione*. Milano, Giuffrè, 2006. 492.

<sup>70</sup> Marco VALLINI: *Reclutamento e incardinazione dei chierici del presbitero dell'ordinariato militare e la problematica dell'erezione di un seminario proprio alla luce della costituzione Apostolica „Spirituali Militum Curae. Militum Cura Pastoralis, 1988/2. 24–25.*

<sup>71</sup> Luis María RUSCHI: *La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la República Argentina*. In: “VIII Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa celebrado en Buenos Aires”, el 30 de abril de 2008 pendiente de publicación impresa. Buenos Aires, 2009. <http://prelaturaspersonales.org/la-asistencia-religiosa-a-las-fuerzas-armadas-y-de-seguridad-en-la-republica-argentina/>.

Tanti suppongono che la Chiesa Cattolica dovrebbe creare un sistema simile universale anche per la cura pastorale dei poliziotti che vivono sotto circostanze speciali.

Oggi non esiste una forma unica per la loro assistenza pastorale. In alcuni paesi gli ordinariati militari svolgono la cura pastorale per i poliziotti. In altri paesi le conferenze episcopali creano un istituto e alcune volte i vescovi diocesani nominano i cappellani per l'assistenza spirituale. Tutte le iniziative sono positive, ma non esiste un modello preferenziale e neanche una formula accettata e stabilita giuridicamente a livello universale della Chiesa.

Non siamo però senza esempi nell'assistenza pastorale di un ceto sociale che vive in circostanze particolari. Nel processo legislativo, nella creazione della struttura, nella scelta della forma canonica, nel processo della nomina del dirigente, nell'invito dei chierici locali e assistenti laici, nella formazione dei chierici propri, nell'incardinazione, nella strutturazione dell'ufficio, sempre si deve prendere in considerazione che da una parte si tratta di un ufficio pastorale che si inserisce in un'organizzazione statale, dall'altra che le circostanze locali possono essere molto variegata.